

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Commissione temporanea sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone*

PROVVISORIO  
2006/2027(INI)

24.4.2006

## **PROGETTO DI RELAZIONE INTERMEDIA**

sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone  
(2006/2027(INI))

Commissione temporanea sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone

Relatore: Giovanni Claudio Fava

PR\_INI

## INDICE

**Pagina**

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ..... 3

## PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

### **sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone (2006/2027(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2005 sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone<sup>1</sup>,
  - vista la sua decisione del 18 gennaio 2006 sulla costituzione di una commissione temporanea sul presunto utilizzo di paesi europei, da parte della CIA, per il trasporto e la detenzione illegale di persone<sup>2</sup>,
  - visto l'articolo 175 del suo regolamento,
  - vista la relazione intermedia della commissione temporanea sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone (A6-0000/2006),
- A. considerando che i lavori della commissione temporanea hanno come obiettivo principale quello di accertare se, nel contesto dei fatti denunciati, l'azione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri rispetta i principi fondamentali enunciati all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e in particolare se assicura la protezione dei diritti fondamentali quali definiti, tra l'altro, nella convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali approvata dal Consiglio d'Europa il 4 novembre 1950 (di seguito "convenzione europea dei diritti umani"),
- B. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>3</sup>, proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione in occasione del Consiglio europeo di Nizza del 7 dicembre 2000 e ripresa nella parte II del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, nel continente europeo rappresenta uno dei testi di riferimento non soltanto per la Corte di giustizia della Comunità europee, ma anche per le corti costituzionali e per le altre giurisdizioni negli Stati membri,
- C. considerando che il principio dell'inviolabilità della dignità umana figura nel preambolo di detta Carta e sottende ogni altro diritto fondamentale e in particolare il diritto alla vita (articolo 2), la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 4), il diritto alla protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione (articolo 19), il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47), esso non può essere subordinato a qualsivoglia limitazioni, neppure per esigenze attinenti alla sicurezza in tempo sia di pace che di guerra,

---

<sup>1</sup> Testi approvati in pari data P6-TA(2005)0529.

<sup>2</sup> Testi approvati in pari data P6-TA(2006)0012.

<sup>3</sup> GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

- D. considerando che, secondo i trattati internazionali e in particolare la convenzione europea dei diritti umani, gli Stati membri dell'Unione europea sono soggetti all'obbligo di assicurare che ogni individuo sotto la propria giurisdizione possa godere dei diritti fondamentali assicurati a livello internazionale, compresa la proibizione di estradizione o di deportazione in paesi in cui sussista il rischio di subire torture o trattamenti crudeli,
- E. considerando che, oltre alle disposizioni della convenzione europea dei diritti umani, i fatti denunciati possono impegnare la responsabilità degli Stati membri in quanto parti:
- della convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984,
  - del patto relativo ai diritti civili e politici approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966,
  - della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale, segnatamente il suo articolo 6,
- F. considerando che risultano necessarie una concertazione e una cooperazione il più possibile strette tra la commissione temporanea d'inchiesta, da un lato, e, dall'altro, il Consiglio d'Europa e l'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, nonché le autorità degli Stati membri interessati e in particolare i parlamenti nazionali,
- G. considerando che detta concertazione e detta cooperazione devono tenere in conto le attività e le indagini già effettuate, in particolare:
- le relazioni finali dell'Ombudsman svedese<sup>1</sup>, della commissione per gli affari costituzionali del Parlamento svedese<sup>2</sup> e del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite<sup>3</sup>,
  - le inchieste giudiziarie in corso in diversi Stati membri, segnatamente le conclusioni tratte in Italia nel contesto dell'indagine del sostituto procuratore di Milano<sup>4</sup> sul rapimento del cittadino egiziano Abu Omar,
  - le inchieste parlamentari in corso o già concluse in diversi Stati membri,

---

<sup>1</sup> Ombudsman parlamentare, "A review of the enforcement by the Security Police of a Government decision to expel two Egyptian citizens", riferimento n. 2169-2004 (22 maggio 2005).

<sup>2</sup> Parlamento svedese, "The Swedish Government's handling of matters relating to expulsion to Egypt", Scrutiny report 2005/06.KU2, [http://www.riksdagen.se/templates/R\\_PageExtended\\_7639.aspx](http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended_7639.aspx)

<sup>3</sup> Decisione del Comitato contro la tortura, comunicazione n. 233/2003, Ahmed Hussein Kamil Agiza/Svezia (20 maggio 2005), <http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/3ef42bcd48fe9d9bc1257020005533ca?OpenDocument>

<sup>4</sup> Tribunale di Milano, Sezione Giudice per le indagini preliminari, riferimenti n. 10838/05 R.G.N.R. e n. 1966/05 R.G.GIP.

- le dichiarazioni rese dalle autorità in diversi Stati membri, segnatamente in Germania, Regno Unito, Spagna e Irlanda, in merito ad atterraggi effettuati nei loro territori da aerei civili utilizzati dalla CIA,
- H. considerando che, negli stessi termini, occorre riservare una rilevanza particolare alla relazione del segretario generale del Consiglio d'Europa<sup>1</sup>, elaborata nel quadro dell'inchiesta effettuata in virtù dell'articolo 52 della convenzione europea dei diritti umani, nonché alle dichiarazioni da egli rilasciate nel corso della conferenza stampa del 12 aprile 2006 che fanno seguito alle risposte dettagliate fornite dagli Stati membri del Consiglio d'Europa<sup>2</sup> e, tra essi, gli Stati membri dell'Unione europea; che il segretario generale ha dichiarato che è chiaro il fatto che sono stati effettuati voli di trasferimento e che "praticamente nessuno dei nostri Stati membri possiede misure legislative e amministrative atte a proteggere in modo efficace le persone da violazioni di diritti umani commesse da agenti di servizi di sicurezza stranieri amici operanti nel proprio territorio" e che "non ha ricevuto alcuna risposta in cui si riconoscesse ufficialmente che determinate persone erano state 'consegnate' ad agenti stranieri con procedure tali da calpestare le norme e le misure di salvaguardia imposte dalla convenzione europea dei diritti umani e di altri strumenti giuridici del Consiglio d'Europa"<sup>3</sup>,
- I. considerando che da questa prima fase dei lavori della commissione temporanea emergono indicazioni concordanti, segnatamente:
- le audizioni realizzate il 13 e 23 febbraio, 6, 13, 21 e 23 marzo, 20 e 25 aprile 2006 con avvocati, giornalisti, rappresentanti di organizzazioni non governative, vittime presunte di consegne speciali e rappresentanti delle autorità pubbliche degli Stati membri,
  - i contributi scritti degli oratori invitati e i documenti ufficiali e di altro tipo ai quali la commissione ha finora avuto accesso,
- J. considerando che i lavori finora realizzati dalla commissione temporanea convalidano le motivazioni che hanno portato alla decisione di costituirla del 18 gennaio 2006, ma nel contempo dimostrano anche la necessità di eseguire altre verifiche e di raccogliere elementi complementari di informazione e che di conseguenza il proseguimento dei lavori è imperativo onde consentire la piena attuazione del mandato impartito,

---

<sup>1</sup> Relazione del segretario generale, elaborata in virtù dell'articolo 52 della convenzione europea dei diritti umani, sul problema della detenzione e del trasporto in segretezza di prigionieri sospettati di atti terroristi, segnatamente da agenzie controllate da altri Stati o su loro istigazione, <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=SG/Inf%282006%295&Sector=secPrivateOffice&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75>.

<sup>2</sup> <http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Events/2006-cia/annexes.asp>.

<sup>3</sup> Note per la conferenza stampa di Terry Davis, segretario generale del Consiglio d'Europa, mercoledì 12 aprile 2006; [http://www.coe.int/T/E/Com/Files/PA-Sessions/April-2006/20060412\\_Speaking-notes\\_sg.asp](http://www.coe.int/T/E/Com/Files/PA-Sessions/April-2006/20060412_Speaking-notes_sg.asp).

- K. considerando che la sua decisione del 18 gennaio 2006 prevede, al paragrafo 3, che la commissione temporanea d'inchiesta deve presentargli una relazione intermedia corredata di proposte dettagliate sul modo in cui intende proseguirli,

***In merito agli elementi già acquisiti dalla commissione temporanea***

1. fa sue le conclusioni del segretario generale del Consiglio d'Europa dopo l'inchiesta effettuata in virtù dell'articolo 52 della convenzione europea dei diritti umani;
2. prende altresì atto, in detto contesto, del parere n. 363/2005, espresso dalla commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (denominata di Venezia)<sup>1</sup> all'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e segnatamente degli elementi seguenti:
  - uno Stato membro del Consiglio d'Europa che cooperi in modo attivo e passivo per imporre ed eseguire detenzioni segrete impegna la propria responsabilità in virtù della convenzione europea dei diritti umani,
  - la responsabilità di uno Stato membro del Consiglio d'Europa è impegnata anche quando i suoi agenti (polizia, forze di sicurezza, ecc.), operando *ultra vires* (oltre i propri poteri), cooperano con autorità straniere oppure non impediscono un arresto o una detenzione segreta che non sia stata portata a conoscenza del governo;
3. deplora il fatto che le regole concernenti le attività dei servizi segreti siano apparentemente inadeguate in diversi Stati membri dell'Unione e ciò rende necessario istituire controlli migliori, in particolare per quanto riguarda le attività dei servizi segreti stranieri nel proprio territorio, ritiene infine che a livello sia nazionale, sia dell'Unione europea, occorra adottare misure legislative urgenti in materia;

***In merito agli arresti, ai rapimenti, alle consegne speciali e alle detenzioni segrete effettuati dalla CIA o da altri servizi di sicurezza di paesi terzi***

4. esprime preoccupazione per il fatto che, sulla base degli elementi già rivelati all'interno degli Stati membri, del Consiglio d'Europa e dei lavori della commissione temporanea, dopo l'11 settembre 2001 e nel quadro dell'indispensabile lotta contro il terrorismo, i diritti umani fondamentali sono stati oggetto, a varie riprese, di gravi e inammissibili violazioni, in particolare per quanto riguarda la convenzione europea dei diritti umani, la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
5. deplora il fatto che più volte la CIA sia stata chiaramente responsabile del rapimento e della detenzione illegale di presunti terroristi nel territorio degli Stati membri nonché di consegne speciali, nonché la circostanza che in parecchi casi si trattava di cittadini europei;
6. condanna la prassi delle consegne speciali, le quali fanno sì che i sospetti non siano sottoposti a processo, bensì siano consegnati a governi di paesi terzi per esservi interrogati

---

<sup>1</sup> [http://www.venice.coe.int/docs/2006/CDL-AD%282006%29009-e.asp#\\_Toc130704767](http://www.venice.coe.int/docs/2006/CDL-AD%282006%29009-e.asp#_Toc130704767).

o incarcerati in luoghi sotto il controllo degli Stati Uniti; ritiene inadeguate le prassi di taluni governi volte a limitare la proprie responsabilità chiedendo assicurazioni diplomatiche, in quanto tale metodo si è rivelato inefficace e non offre il livello di protezione richiesto dalla convenzione europea dei diritti umani;

7. deplora il fatto che, come tutti i lavori finora svolti dalla commissione temporanea apparentemente confermano, la CIA, utilizzando aerei noleggiati da compagnie aeree fittizie o da imprese regolari, abbia rapito, detenuto e consegnato segretamente persone sospettate di terrorismo, per trasferirle in altri paesi (tra cui l'Egitto, la Giordania, la Siria e l'Afghanistan), i quali sovente utilizzano la tortura negli interrogatori, come riconosce peraltro anche lo stesso governo degli Stati Uniti<sup>1</sup>;

***In merito alla possibilità che gli Stati membri siano, tramite azioni od omissioni, implicati in arresti, rapimenti, consegne speciali e detenzioni segrete oppure che se ne siano resi complici***

8. ritiene inverosimile, sulla base delle testimonianze e dei documenti finora raccolti, che taluni governi europei non fossero a conoscenza delle attività di consegne speciali effettuate nel proprio territorio e nel proprio spazio aereo o nei propri aeroporti; ritiene ugualmente inverosimile, visti i risultati delle inchieste giudiziarie, le testimonianze e la documentazione esaminata, che il rapimento del cittadino egiziano Abu Omar, avvenuto a Milano il 17 febbraio 2003 per opera di agenti della CIA, sia stato organizzato ed eseguito senza alcuna comunicazione previa alle autorità governative o ai servizi di sicurezza italiani;
9. deplora che le autorità svedesi abbiano respinto i cittadini egiziani Mohammed Al Zary e Ahmed Agiza e li abbiano consegnati agli agenti della CIA per rimpatriarli in Egitto, conoscendo ampiamente i rischi di torture e di trattamenti crudeli, inumani o degradanti ai quali gli interessati avrebbero potuto essere sottoposti;
10. deplora la consegna speciale, da parte delle autorità bosniache, di sei cittadini o residenti di origine algerina agli agenti della CIA, senza garanzie giudiziarie e malgrado la decisione formale contraria della Camera dei diritti umani per la Bosnia-Erzegovina;

***In merito all'uso della tortura***

11. sottolinea che la proibizione della tortura, nei termini in cui essa è definita all'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, è assoluta e senza eccezioni, indipendentemente dal fatto che si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, di instabilità politica interna o di altri stati di emergenza; ricorda che i casi di detenzione segrete, di rapimenti e di consegne speciali vanno a loro volta considerati altrettante violazioni dei diritti fondamentali in virtù del diritto internazionale e pertanto vanno condannati in quanto atti che implicano l'uso della tortura o di trattamenti inumani e degradanti;
12. ricorda che le informazioni estorte sotto tortura non possono in nessun caso essere considerate prove valide, come prevede la convenzione delle Nazioni unite contro la

---

<sup>1</sup> Cfr. le relazioni sui diritti umani: U.S. Department of State country reports on human rights practices (2003).

tortura, e ritiene inoltre che le confessioni ottenute con la tortura ben raramente abbiano dato un contributo utile alla prevenzione e alla repressione del terrorismo, come ha testimoniato, tra gli altri, l'ex ambasciatore britannico in Uzbekistan Craig Murray nel corso dell'audizione dinanzi alla commissione temporanea;

- chiede fermamente agli Stati membri di rispettare rigorosamente l'articolo 3 della convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, e segnatamente il principio del non respingimento, secondo cui "Nessuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere sottoposta a tortura" ; invita inoltre gli Stati Uniti a rivedere la loro interpretazione del principio di non respingimento quale formulato in detto articolo 3;

***In merito all'uso dello spazio aereo e degli aeroporti europei da parte di servizi segreti di paesi terzi***

- ritiene di poter affermare che la convenzione di Chicago è stata violata a più riprese in occasione delle centinaia di voli effettuati dalla CIA utilizzando lo spazio aereo e gli aeroporti di Stati membri, senza osservare l'obbligo di ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 3 di detta convenzione in materia di voli di Stato;
- deplora che nessuno Stato membro abbia adottato procedure volte a verificare se gli aeromobili civili non servissero a fini incompatibili con le norme internazionalmente riconosciute in materia di diritti umani;
- considera assolutamente insufficiente la legislazione europea in materia di utilizzazione degli spazi aerei nazionali e degli aeroporti degli Stati membri; sottolinea la necessità di fissare nuove regole nazionali, europee e internazionali; invita la Commissione a proporre fin da ora una direttiva per armonizzare le legislazioni nazionali;

***In merito ai futuri lavori della commissione temporanea***

- rileva la necessità di proseguire i lavori della commissione temporanea e approfondire la valutazione degli episodi corrispondenti onde verificare l'esistenza di una violazione, da parte di uno o più Stati membri, dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea; sottolinea altresì l'opportunità di estendere le indagini ad episodi e a paesi che non sono citati espressamente nella presente risoluzione;
- decide pertanto che la commissione temporanea proseguirà i suoi lavori per la durata restante del mandato regolamentare di dodici mesi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 175 del suo regolamento relative a un eventuale prolungamento;
- ritiene che i lavori legislativi preparatori a livello dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa debbano essere avviati quanto prima al fine di assicurare una protezione giuridica adeguata alle persone che si trovano sotto la giurisdizione degli Stati membri e per assicurare un controllo parlamentare efficace, a livello sia nazionale che europeo, dei servizi di intelligence;
- ritiene che la commissione temporanea, al termine dei propri lavori, dovrà suggerire anche i principi da adottare, segnatamente:



- nel contesto delle nuove norme riguardanti lo scambio di informazioni tra i servizi di intelligence;
  - nel contesto degli accordi con paesi terzi e con organizzazioni internazionali impegnate nella lotta al terrorismo;
21. chiede al suo Ufficio di presidenza di adottare le misure necessarie per consentire alla commissione temporanea, data la natura precipua delle sue attribuzioni, di assolvere pienamente il mandato ad essa conferito, concedendole fino alla fine dei suoi lavori ogni deroga appropriata alla regolamentazione interna del Parlamento e in particolare a quella riguardante:
- il numero degli esperti invitati alle audizioni della commissione temporanea e ammessi a beneficiare di un rimborso delle loro spese,
  - il numero delle trasferte e dei deputati autorizzati nel quadro delle delegazioni ufficiali della commissione temporanea,
  - la redazione di resoconti integrali delle audizioni effettuate dalla commissione temporanea;
22. si compiace dell'azione realizzata dal Consiglio d'Europa nonché della cooperazione avviata tra esso e la commissione temporanea;
23. rivolge al Consiglio e ad ognuno dei suoi membri, segnatamente alla Presidenza, l'appello a fornire un'assistenza piena e completa ai lavori della commissione temporanea, in conformità del principio di cooperazione leale quale definito nei trattati e nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;
24. incoraggia la Commissione a continuare a fornire il suo sostegno alla commissione temporanea in tutti i passi che essa deve compiere;
25. ricorda l'importanza essenziale di agire in piena cooperazione con i parlamenti degli Stati membri, dei paesi di adesione, dei paesi candidati e dei paesi associati, segnatamente con quanti hanno iniziato lavori sullo stesso argomento;
- o
- o   o
26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi di adesione, dei paesi candidati e dei paesi associati, nonché al Consiglio d'Europa e al governo e alle due camere del Congresso degli Stati Uniti d'America.